

LINEE GUIDA ANIA – ASSOAMBIENTE

IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

NEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

11 febbraio 2020

PREMESSA

Il settore del ciclo dei rifiuti negli ultimi anni è stato notevolmente esposto al fenomeno degli incendi. Tali fenomeni, nella maggior parte dei casi determinati da inneschi involontari o da atti di origine dolosa confermati dai filmati delle telecamere di sicurezza presenti negli stabilimenti, sono principalmente attribuibili a:

- inefficacia degli impianti antincendio, che solo in rari casi risultano correttamente dimensionati e funzionanti;
- sovraccarico dei depositi.

Tutto ciò ha avuto ripercussioni negative sull'offerta assicurativa che nel comparto in oggetto ha subito una significativa riduzione sia sul fronte delle coperture incendio che su quello delle garanzie fideiussorie che rappresentano i principali strumenti assicurativi utilizzati dai i gestori degli impianti per coprirsi da eventuali rischi.

Alla luce di tali evidenze, ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – e FISE ASSOAMBIENTE - Associazione che rappresenta le imprese che gestiscono servizi ambientali - si sono impegnate a predisporre delle linee guida in materia di prevenzione e sicurezza degli incendi da adottare negli impianti di trattamento rifiuti col fine di consentire alle imprese di assicurazione di fare una più corretta valutazione per tale tipologia di rischio.

Le presenti linee guida consistono principalmente in indicazioni operative a cui i gestori degli impianti adibiti alla gestione/trattamento dei rifiuti debbono attenersi per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività di gestione dei rifiuti. Le presenti linee guida si applicano ai gestori di tutte le tipologie di rifiuti riportate in allegato.

Le misure di prevenzione individuate si applicheranno proporzionalmente alle dimensioni dell'impianto e alla pericolosità dei rifiuti trattati (a tal riguardo vedi tabella allegata) nonché al tipo di attività svolta.

Il documento troverà diretta applicazione negli impianti di nuova realizzazione mentre per quelli esistenti saranno previste delle misure di adeguamento sulla base delle specifiche indicate.

Il suddetto documento si compone di tre sezioni:

- Certificazioni e obblighi di legge
- Misure di prevenzione
- Misure di intervento precoce

CERTIFICAZIONI E OBBLIGHI DI LEGGE

Nell'ottica di garantire la qualità della gestione è opportuno che gli impianti di trattamento, autorizzati a norma di legge, si dotino di almeno una delle certificazioni seguenti certificazioni:

- Certificazione ISO 14001,
- Emas,
- Ohsas 18001\ISO 45001.

Inoltre, in fase di assunzione del rischio, i gestori degli Impianti dovranno fornire alle imprese di assicurazione tutta la documentazione utile a verificare la propria conformità agli obblighi di legge in materia di prevenzione e sicurezza antincendio ed in particolare:

- per gli impianti soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco: documentazione autorizzativa rilasciata dai Comandi provinciali dei VVF competenti per territorio: es. Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), verbali di sopralluogo, S.C.I.A;
- per tutte le tipologie di impianti:
 - i) Documento di Valutazione del Rischio incendio da cui è possibile desumere che il rischio sia stato effettivamente valutato dal datore di lavoro e che le misure di prevenzione implementate siano state giudicate adeguate in relazione alla norma di legge e alle norme tecniche applicabili;
 - ii) Il registro di controllo delle attrezzature antincendio (integrato con i verbali di collaudo degli impianti di estinzione e rilevazione) da cui sia possibile desumere la corretta gestione ed il mantenimento dell'efficienza dell'impianto.

Le compagnie assicurative possono stipulare la relativa polizza solo a seguito delle verifiche circa il rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, il rispetto degli obblighi di legge in materia di prevenzione e sicurezza antincendio, nonché la presenza di almeno una certificazione garantisce l'impresa di assicurazione circa l'affidabilità dell'impianto che gestisce rifiuti.

MISURE DI PREVENZIONE

I gestori degli impianti dovranno uniformarsi alle seguenti misure di prevenzione antincendio:

- Ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche negli impianti destinati allo stoccaggio di rifiuti: è necessaria un'adeguata sistemazione delle aree interne, con differenziazione delle aree in ingresso, di stoccaggio e di lavoro.

Per quanto riguarda le aree di stoccaggio è opportuno:

- i. mantenerle in ordine, rispettando le capacità massime autorizzate, e assicurare che gli accessi alle stesse siano sempre garantiti;
- ii. differenziarle in modo chiaro e per categorie omogenee, in considerazione anche della natura e della pericolosità dei rifiuti;
- iii. assicurare che i rifiuti vengano depositati in sicurezza, prevedendo inoltre una differenziazione in base alla loro natura solida o liquida.

Si ritiene necessaria, peraltro, la presenza di un'area di emergenza destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione.

- Adeguate informazione e formazione del personale che opera negli impianti, anche attraverso aggiornamenti periodici. A tal riguardo, è importante che vi siano deleghe di responsabilità specifiche nei confronti di esperti altamente qualificati quali, ad esempio, chimici o biologi che, in caso di emergenza, possano mettere in atto tutte le misure previste nel piano di gestione per evitare il verificarsi di possibili rischi di natura chimico-biologica, e che il direttore tecnico, cui spettano i compiti di controllo, sia

opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali laurea o diploma in discipline tecnico-scientifiche.

- Controllo e monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore: al fine di adottare idonee precauzioni allo sviluppo e alla propagazione dell'incendio, è necessario garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti, contenere le altezze dei cumuli e mantenere i quantitativi di rifiuti in ingresso entro i limiti autorizzati e gestibili.
- Adeguate manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici nonché degli eventuali impianti e dispositivi di protezione antincendio.

Nell'ottica di prevenire gli incendi di origine dolosa, si rende necessaria l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle indicate:

- I gestori degli impianti devono dotarsi di adeguati impianti di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, con visione notturna sul perimetro dell'area e nelle aree di stoccaggio e con sistemi di videoregistrazione e conservazione delle registrazioni in aree non raggiungibili dal fuoco (*cloud* o *server* remoti). I gestori degli impianti devono altresì dotarsi di una recinzione di tipo industriale di altezza minima pari a 2,5 m.
- Deve essere garantita una distanza minima fra la recinzione e gli accumuli di rifiuti o altro materiale combustibile tale da rendere agevole e tempestivo ogni tipo di intervento qualora si presentassero situazioni di emergenza;
- È opportuno che i gestori, anche in considerazione della tipologia di attività svolta e delle dimensioni dell'impianto, si dotino di sensori termici e vigilanza continuativa.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE

Nel caso in cui si verifichi un incendio è necessario avviare con la massima tempestività tutte le attività previste dal piano di emergenza interna appositamente redatto.

Per i siti di stoccaggio rifiuti devono, inoltre, essere applicate specifiche misure al fine di contenere la propagazione degli incendi, consentire uno spegnimento precoce dei focolai e assicurare un tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, analogamente a quanto viene già richiesto dalle norme antincendio per numerose tipologie di siti produttivi.

Le misure in questione sono:

- Previsione di rilevatori d'incendio automatici (anche termocamere) in grado di segnalare un incendio già dalle prime fasi, sia per le aree interne che per gli stoccaggi all'aperto;
- Dotazione di compartimentazioni tagliafuoco (frazionamento del fabbricato in zone delimitate da strutture antincendio resistenti al fuoco allo scopo di rallentarne la diffusione). Nel caso di stoccaggi all'aperto, deve essere garantita la separazione dei cumuli con spazi privi di materiali combustibili di sufficiente ampiezza (pari ad almeno 3 volte l'altezza dei cumuli) o muri resistenti al fuoco in modo da rallentare la propagazione degli incendi. I muri di compartimentazione dovrebbero superare l'altezza dei cumuli di 0,5 m in aree coperte e di 1 m in aree scoperte, ed essere distanti almeno 0,5 m dagli accumuli di materiale;
- Installazione negli stoccaggi e negli impianti posti al chiuso di evacuatori di fumo e di calore;
- Installazione di impianti di spegnimento automatici.

Per quanto concerne i sistemi antincendio (portata, tipologia ed ubicazione dei presidi) si rimanda alle norme di legge e alle buone pratiche di settore.

MACRO CATEGORIE DI ATTIVITA' DI TRATTAMENTO RIFIUTI*

PERICOLOSITA' BASSA	PERICOLOSITA' MEDIA	PERICOLOSITA' ALTA
<ul style="list-style-type: none"> • IMPIANTI DI MISCELAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI A BASSA INFIAMMABILITA' • DISCARICHE RIFIUTI INERTI • DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI SOTTOCATEGORIA (ART. 7 D.M. 27.09.2010) <ul style="list-style-type: none"> - PER RIFIUTI INORGANICI E/O A BASSO CONTENUTO DI ORGANICO BIODEGRADABILE; - PER RIFIUTI ORGANICI PRETRATTATI • STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE • STOCCAGGIO E PRETRATTAMENTO DI MATERIALI FERROSI DIVERSI DA QUELLI CONNESSI ALL'AUTODEMOLIZIONE • STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI A BASSA INFIAMMABILITA' • STOCCAGGIO SEWAGE 	<ul style="list-style-type: none"> • IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI • IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI SOLIDI PERICOLOSI • IMPIANTI DI STOCCAGGIO /TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI (NON INFIAMMABILI) • IMPIANTI DI SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA • IMPIANTI DI TRITURAZIONE RIFIUTI • IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E RECUPERO ENERGETICO; • DISCARICHE RIFIUTI NON PERICOLOSI (CON O SENZA RECUPERO ENERGETICO) • DISCARICHE RIFIUTI PERICOLOSI (CON O SENZA RECUPERO ENERGETICO) • DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI SOTTOCATEGORIA (ART. 7 D.M. 27.09.2010) <ul style="list-style-type: none"> - PER RIFIUTI ORGANICI CONSIDERATE BIOREATTORI CON RECUPERO DI BIOGAS - DISCARICHE PER RIFIUTI MISTI NON PERICOLOSI CON ELEVATO CONTENUTO SIA DI RIFIUTI ORGANICI O BIODEGRADABILI CHE DI RIFIUTI INORGANICI, CON RECUPERO DI BIOGAS. • IMPIANTI WTE • STOCCAGGIO ACQUE SENTINA 	<ul style="list-style-type: none"> • IMPIANTI DI TRATTAMENTO SOLUZIONI PERICOLOSE (CROMO, CIANURO); • IMPIANTI DI MISCELAZIONE RIFIUTI SOLIDI PERICOLOSI; • IMPIANTI DI STOCCAGGIO/TRATTAMENTO SOLVENTI O RIFIUTI LIQUIDI INFIAMMABILI; • IMPIANTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SEVESO III (D.Lgs 105/2015) CHE SI OCCUPANO DI TRATTAMENTO E/O STOCCAGGIO E/O TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI • STOCCAGGIO SOLVENTI. MORCHIE